ASSOCIAZIONE "XL"

Traccia di Verbale dell'Assemblea straordinaria del 22/07/2019 Seconda convocazione

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di luglio alle ore 19.00 presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Proposta di assumere anche la qualifica di associazione sportiva dilettantistica;
- 2. Modifica sede legale;
- 3. Aggiornamento sulla Riforma del Terzo Settore e modifica dello statuto;
- 4. Elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- 5. Comunicazioni varie ed eventuali.

La Presidente Laura Matano rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 7 e regolarmente rappresentati n. 7 soci e così complessivamente n. 7 soci, come risulta dal registro presenze depositato agli atti. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare in seconda convocazione ai sensi dell'articolo 16 dello statuto che prevede che in seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima, l'assemblea - ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. È necessario però che le delibere di modifica statutaria siano assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra Laura Matano la quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Emanuela Baratin.

Sul 1° punto all'ordine del giorno interviene Laura Matano per chiarire che l'assemblea straordinaria è stata convocata per valutare l'assunzione della qualifica anche di associazione sportiva dilettantistica e per modificare in tal senso lo statuto oltre ad aggiornarlo alla luce del Codice del Terzo Settore per mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale.

L'opportunità di assumere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica è collegata all'idea di promuovere nuove discipline sportive nonché di declinare la didattica della danza in un'ottica anche sportiva e non solo culturale. I soci potrebbero inoltre partecipare alle iniziative anche di carattere competitivo e/o agonistico indette dagli Organismi sportivi riconosciuti dal CONI a cui l'associazione potrebbe affiliarsi.

La proposta di adottare uno statuto che presenti i requisiti necessari per il riconoscimento della natura sportiva dilettantistica viene quindi messa ai voti.

La proposta viene accolta all'unanimità.

Sul 2° punto all'ordine del giorno la Presidente illustra la necessità di modificare la sede legale in virtù dell'ampliamento delle attività che verranno proposte dall'associazione. La nuova sede che è stata individuata in viale Olimpia, 16, ha le caratteristiche necessarie per poter svolgere tutte le attività di danza e di ginnastiche che con il nuovo anno l'associazione intende proporre. La proprietà dello stabile ha proposto un contratto di 6+6 con un importo annuale pari ad € 31.200,00 IVA inclusa.

La presidente propone di delegare il presidente dell'associazione ad espletare tutti gli atti formali connessi.



La proposta viene accolta all'unanimità.

Sul 3° punto all'ordine del giorno, la Presidente evidenzia che l'associazione è attualmente iscritta nel Registro delle Associazioni di promozione sociale tenuto dalla Regione Emilia-Romagna con numero di iscrizione 5302, in virtù del provvedimento Regionale n. 12943 del 08/08/2017 e che può mantenere tale qualifica in quanto:

- 1) è una associazione senza scopo di lucro;
- 2) è una associazione che opera per soddisfare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 3) realizza attività che sono considerate dal Legislatore come di interesse generale, in particolare nei seguenti ambiti:
- 4) presenta un numero di soci pari a 38 e quindi in numero superiore al minimo di sette richiesti dalla Legge;
- 5) opera prevalentemente con l'apporto gratuito dei soci e la presenza di risorse umane retribuite rispetta i parametri indicati dal Codice del Terzo settore oltre, ovviamente, il divieto di distribuzione diretta ed indiretta di utili e ricavi.


Si procede quindi all' esame dello statuto riformulato, come da testo allegato, sotto la lettera A, come parte integrante del presente atto, in cui si evidenzia l'implementazione dei requisiti richiesti dalle seguenti fonti normative:

- 1) Codice civile;
- 2) Codice del Terzo settore ai fini della qualificazione come associazione di promozione sociale;
- 3) Articolo 90 della Legge 289/2002 ai fini della qualificazione come associazione sportiva dilettantistica e rispetto delle Delibere CONI sia con riferimento alla indicazione di discipline espressamente riconosciute come sportive dilettantistiche, sia con riferimento al rinvio alle norme del CONI e degli Organismi sportivi affilianti;
- 4) Articolo 4 del Decreto IVA e articolo 148, ottavo comma, del Testo Unico delle imposte sul redditi per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo.

Clausola statutaria	riferimento	statuto
Denominazione sociale APS	35 CTS	1
Denominazione sociale dilettantistica	Art. 90	1
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	4, 21 CTS	2
Sede legale	21 CTS	1
Assenza di fini di lucro	21 CTS	2
Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;	Art. 90	12
Durata dell'ente se prevista	21 CTS	No
Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale ed indicazione (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018) delle azioni concrete con cui si realizzano	5 CTS	3




Indicazione dell'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;	Art. 90	3
Indicazione dei destinatari delle attività	35 CTS	2
Esercizio attività diverse da quelle di interesse generale e individuazione dell'organismo preposto a deliberare in merito (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	6 CTS	4
Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori	21 CTS	5/2
Categorie di soci: necessità di uniformare lo statuto qualora non conforme ai vincoli del CTS (avere come soci un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale ed eventualmente avere tra i propri soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS, fatta eccezione per le APS che siano Enti di promozione sportiva)	35 CTS	6
Possibilità di associare altri ETS o senza scopo di lucro	35 CTS	5
Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione	23 CTS	6
Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicaria agli interessati") ma non prevedendo un termine più ampio (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	23 CTS	Non derogato
Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso)	23 CTS	6
Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione").	23 CTS	6
Assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	35 CTS	2
Indicazione dei diritti e doveri del soci	21 CTS	7
Definizione delle norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali,	art. 90	7
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa	4 DPR IVA	7



Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa	4 DPR IVA	8
Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;	4 DPR IVA	24
Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto	15 CTS	24
Diritto di voto dei neo-associati	24 CTS	6
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria.	Art. 24 cod.civ.	9
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione		4 .
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cul gli è stata notificata la deliberazione.	Art. 24 cod.civ.	9
Apporto prevalente dei volontari	35 CTS	5
Disciplina dei volontari (necessario solo se lo statuto non è conforme al CTS)	17 CTS	Non necessario
Competenze assemblea	25 CTS	16
Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	4 DPR IVA	14
Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione	4 DPR IVA	7
Eleggibilita' libera degli organi amministrativi	4 DPR IVA	16
Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie	4 DPR IVA	16
Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari	4 DPR IVA	15
Disciplina dell'istituto della delega (necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)	24 CTS	17
Possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o	24 CTS	17



in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto		
Previsione che a ciascun associato sia riconosciuto un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.	24 CTS	17
Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile	4 DPR IVA	17
Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea	26 CTS	16
Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ognì caso un quorum qualificato)	21 cod.civ.	17
Previsione che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.	26 CTS	20
Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.	26 CTS	Non disciplinato
L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;	art. 90	22
Eventuale necessità di adeguare lo statuto al potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni	26 CTS	Non necessario
Disciplina dell'Organo di controllo	30 CTS	23
Previsione (eventuale) che le funzioni di revisione legale siano affidate all'organo di controllo	30 CTS	23
Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	31 CTS	Non disciplinata
Destinazione del patrimonio	8 CTS	12
Divieto distribuzione utili	B CTS	12
Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge	4 DPR IVA	12
Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	13 CTS	16,20,23



divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il volo favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato) Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare 98 CTS No, 18			
art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi Disciplina delle modalità di scioglimento 21 CTS 18,25 Indicazione delle modalità di scioglimento dell'associazione Oltre che per le causo previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il volo favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato) Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scloglimento ad altri prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato) Devoluzione del patrimonio dell'ante, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e saivo diversa destinazione imposta dalla legge l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare 98 CTS No. 18		art. 90	13
Disciplina delle modalità di scioglimento 21 CTS 18,25 Indicazione delle modalità di scioglimento dell'associazione 21 CTS 18,25 Indicazione delle modalità di scioglimento dell'associazione 27 cod.civ. 31,25 Oltre che per le cause previste nell'atte costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il volo favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato) Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare 98 CTS No. 18	art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti	13 CTS	13
Indicazione delle modalità di scioglimento dell'associazione Oltre che per le causo previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occome il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato) Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e saivo diversa destinazione imposta dalla legge l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare 18,25 27 cod.civ. Non diversamenti discriptiva del patrimonio ad altri eggi associati discriptiva del possibili.		14 CTS	16,20,23
Oitre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il volo favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato) Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare 98 CTS No, 18	Disciplina delle modalità di scioglimento	21 CTS	18,25
persona gluridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il volo favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato) Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare 98 CTS No, 18	Indicazione delle modalità di scioglimento dell'associazione	art. 90	18,25
patrimonio occorre il volo favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato) Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare 98 CTS No, 18	persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti	27 cod.civ.	Non diversamente disciplinato
enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare 98 CTS No, 18	patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile	21 cod.cív.	18,25
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare 98 CTS No, 18	enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo	9, 21 CTS	25
scioglimento delle società e delle associazioni Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare 98 CTS No. 18	per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa	4 DPR IVA	25
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Art. 90	25
Hasiottidalotti, Idalotti o Solosiotti	Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni	98 CTS	No, 18

La Presidente evidenzia che nella nuova versione di statuto non viene riportato l'indirizzo in cui ha sede l'associazione ma esclusivamente il Comune: è una scelta di redazione dell'atto legata all'indirizzo espresso dalla Regione Emilia-Romagna ma la sede, come sopra deliberato, è in Viale Olimpia, 16 e la sua variazione, all'interno del medesimo Comune, resta di competenza dell'Assemblea ordinaria dei soci.

La Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, la Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto.

L'assemblea dei soci, all'unanimità delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

La Presidente viene quindi delegata ad espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:



- 1) Registrazione del verbale e dello statuto con assolvimento dell'imposta di registro in misura fissa di euro 200,00, avendo operato delle modifiche statutarie ulteriori rispetto a quelle richieste dalla Legge mentre l'atto non è soggetto ad imposta di bollo, essendo l'associazione esente in quanto iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale, per il combinato disposto dell'articolo 82 del DLgs 117/2017 e dell'articolo 104 primo comma del DLgs 117/2017 che assicura l'applicazione dell'agevolazione a partire dal 1/1/2018;
- aggiornamento dell'anagrafica tributaria dell'associazione, atteso che nella denominazione ora deve essere inclusa anche la natura di associazione di promozione sociale e di associazione sportiva dilettantistica;
- trasmissione del verbale, statuto e certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato alla Regione attraverso il canale telematico TESEO;
- 4) affiliazione dell'Associazione all'UISP e richiesta di iscrizione nel Registro CONI.

Sul 4° punto all'ordine del giorno, la Presidente informa che ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto "*I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.*" Poiché si è dimessa Valeria Fantini, i Consiglieri eletti due anni fa hanno ritenuto di proporre l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo che sarà composto da un numero dispari di minimo 3 (tre) e massimo 9 (nove) membri scelti fra gli associati maggiorenni.

Informa quindi che si sono candidati Emanuela Baratin, Marco Galletti, Laura Giovanna Matano e chiede se altri soci intendono avanzare oggi la propria candidatura.

Non intervenendo nessuno, la Presidente propone di procedere con le elezioni a scrutinio segreto. Chiede ai soci chi si rende disponibile ad espletare le funzioni di scrutatore. Si candidano Sabrina Rigoni e Noemi Garofalo. La Presidente propone all'Assemblea la nomina dei soci candidati al ruolo di scrutatori. La proposta viene accolta all'unanimità.

La Presidente propone quindi di procedere alla votazione a scrutinio.

La proposta viene accolta all'unanimità e vengono forniti ai soci presenti i foglietti in cui indicare il nome dei candidati.

Espletate le formalità di voto, scrutinati i voti la Presidente comunica gli esiti della votazione che vedono eletti, quali componenti il Consiglio Direttivo:

Laura Giovanna Matano

Emanuela Baratin

Marco Galletti

i quali vengono chiamati a firmare il verbale per accettazione della carica elettiva.

La Presidente chiama quindi i soci a procedere all'elezione del Presidente che, come specificato nello statuto, è membro del Consiglio Direttivo.

La Presidente propone quindi di procedere alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta viene accolta all'unanimità e vengono forniti ai soci presenti i foglietti in cui indicare il nome del Presidente prescelto tra i Consiglieri appena eletti.

Espletate le formalità di voto, scrutinati i voti la Presidente comunica che Assemblea ha eletto Marco Galletti quale Presidente che firma per accettazione della carica



Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 21.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA REG. 2 5 LUG. 2019 SERIE IL 2 5 LUG. 2019

N 4275 CON € ZOO, OE)

Pirma su deseggadol Direttoro Provinciale Stefano Zopa Roberta Pisi 911 78150353

4469

Allegato A) al Verbale dell'Assemblea straordinaria del 22/07/2019

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE XL ASD APS

TITOLO I - Denominazione - sede

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dalla normativa in materia di associazionismo di promozione sociale, al sensi del Digs 117/2017, e in materia di associazioni sportive dilettantistiche, al sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002, è costituita, con sede in Reggio nell'Emilia un'associazione che assume la denominazione "XL associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale" in breve "XL ASD APS".

La variazione della sede all'interno del medesimo Comune, non comportando modifica statutaria, viene deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci e dovrà essere tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi o registri in cui l'associazione risulti iscritta.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2 - l'associazione nasce per perseguire finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale a favore di associati, relativi famigliari e di terzi, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà, dignità e pari opportunità degli associati essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione all'atto dell'ammissione così come nella vita associativa. L'attività in particolare è diretta alla organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, culturali e artistiche di interesse sociale nonché alla realizzazione di interventi di educazione e qualificazione professionale.

Articolo 3 - L'associazione si propone in particolare di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

1) organizzazione e gostione di attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo alla danza e alla ginnastica per la salute e per il fitness, nel rispetto delle metodiche riconosciute

July Al

dagli Organismi sportivi affilianti, attraverso:

- a) la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- b) la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, indette anche dagli Organismi sportivi affilianti, in base alle aspettative dei soci;
- c) l'organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni sportive;
- d) la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative con finalità sociali, in quanto mezzo per la valorizzazione del bene relazionale e per l'inclusione sociale, e con finalità educative in quanto realizzate allo scopo di ampliare la conoscenza della cultura artistica in ogni sua forma. Tali attività saranno realizzate attraverso:
 - a) l'organizzazione diretta e in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private
 di corsi, laboratori anche esperienziali, performance artistiche;
 - b) la realizzazione diretta e in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private –
 di corsi di istruzione e formazione professionale in ambito artistico;
 - c) la gestione di strutture, ivi inclusi teatri e spazi analoghi, per la realizzazione dei fini istituzionali;
 - d) la realizzazione diretta e in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private –
 di progetti di comunicazione a carattere comunitario;

 l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo;

l'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti dei pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, all'estimento di impianti sportivi e di altre strutture da adibire allo svolgimento delle attività di interesse generale, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

Art. 4

Oltre alle attività di cui all'art. 3, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del

Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

TITOLO III - Soci

Articolo 5 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli nel rispetto della normativa in materia di associazionismo di promozione sociale, nel rispetto dei vincoli di Legge.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può assumere favoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, in caso di particolari necessità e nei limiti della legislazione di settore.

Articolo 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, indirizzata al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

L'accettazione della domanda di ammissione può essere deliberata dal singolo Consigliere in quanto disgiuntamente delegato. Qualora il Consigliere direttamente interpellato ritenga non sussistere i requisiti di ammissione, dovrà tempestivamente comunicarlo agli altri Consiglieri affinché l'istanza di ammissione sia soggetta ad una valutazione collegiale.

L'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione sarà debitamente comunicata anche verbalmente all'interessato che da quel momento acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e tutti i diritti e doveri che ne derivano. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda affinché l'interessato possa – nel termine di sessanta giorni dalla notifica del rigetto chiedere che sia l'Assemblea dei soci a pronunciarsi in merito alla prima convocazione utile.

L'associazione, nel rispetto del principio di uniformità del rapporto associativo e conseguentemente nel riconoscimento dei medesimi diritti e doveri tra i soci, contempla le seguenti categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali;
- Soci sostenitori: coloro che intendono sostenere l'associazione e le sue attività dal punto di vista economico, donando le proprie risorse materiali private per il bene dell'associazione stessa;
- 3. Soci ordinari: sono i soci che non ricadono nelle categorie di cui sopra.

Articolo 7 – Nel rispetto del principio di uniformità del rapporto associativo, democraticità, uguaglianza ed effettività del rapporto medesimo, la qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

THE CAN

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- ali'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti approvati e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative nel rispetto delle proprie attitudini, interessi e disponibilità di tempo;
- al pagamento del contributo associativo.

I soci minorenni sono rappresentati dal genitore/tutore che ha sottoscritto la domanda di ammissione che sarà convocato alle Assemblee unitamente al minore dove il minore avrà diritto di parola mentre il genitore/tutore eserciterà il diritto di voto, incluso l'elettorato attivo ma escluso l'elettorato passivo, a meno che non assuma direttamente la qualifica di socio.

Articolo 8 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativì sono intrasmissibili, se non a causa di morte, e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso — Esclusione

Articolo 9 - La qualifica di socio è a tempo indeterminato ma si può perdere per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 10 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degii eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, al versamento della quota associativa;
- c) che svoiga o tenti di svoigore attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- . d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 11 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate al soci destinatari mediante lettera. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

Il comma precedente non si applica ai casi di esclusione per morosità.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 12 - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione allo attività inerenti i fini istituzionali;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni

pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi

realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche di natura commerciale;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,

quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate compatibăi con le finalità sociali dell'associazionismo anche di patura

commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione,

fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile

fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento essendo destinato

al perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse. È

fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi

di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non

siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle

attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale - Articolo 13

8

l'esercizio sociale va dal 1º settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario o il bilancio, a seconda dei volumi di entrate, da presentare all'Assemblea degli associati affinché sia approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Nel caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo ne evidenzierà nei documenti di bilancio la natura secondaria e strumentale.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 14 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- b) il Consiglio Direttivo, organo amministrativo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti all'articolo 22.

Assemblee - Articolo 15

Le assemblee sono ordinario e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 16 - L'assemblea ordinaria:

1) approva la programmazione delle attività;

- 2) approva il rendiconto economico finanziario o bilancio di esercizio e la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento idoneo a descrivere e/o misurare l'impatto sociale dell'associazione;
- 3) procede alla elezione, secondo il principio di libera eleggibilità, del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri dell'organo di controllo così come procede all'eventuale revoca del mandato ed all'eventuale esercizio di azioni di responsabilità;
- 4) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 5) approva gii eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritonga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Articolo 17 - Nelle assemblee -- ordinarie e straordinarie -- sono convocati tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

I soci possono intervenire mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ogni socio esercita il diritto di voto secondo il principio del voto singolo e può rappresentare In assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

in seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibero delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18 - l'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione nonché sul relativo scioglimento e nomina dei liquidatori.

Per modificare lo statuto e per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie ed operazioni di trasformazione, fusione e scissione sarà valida qualunque sià il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidento dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidento dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo - Articolo 20

Jack O

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di minimo 3 (tre) e massimo 9 (nove) membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio ologge nel suo seno il Vicepresidente e conferisce le funzioni di Segretario e Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volto nello quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta efettronica o consegnare mano non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico finanziario per cassa o il bilancio. Le modalità di redazione del rendiconto o bilancio e di predisposizione della relazione di accompagnamento sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge, valutate le Linee guida adottate in materia e le caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo nonché l'eventuale impiego di risorse pubbliche;
- c) redigere eventualmente il bilancio preventivo;
- d) elaborare la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento idoneo a descrivere c/o misurare l'impatto sociale dell'associazione;
- e) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare;

- f) stipulare tutti gli atti e contratti increnti all'attività sociale;
- g) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- j) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri fatta eccezione per l'approvazione del rendiconto o bilancio da sottoporre all'Assemblea e per la convocazione dell'Assemblea stessa.

Articolo 21 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre caúse, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, previa ratifica da parte dell'assemblea, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente – Articolo 22 – Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.



Organo di controllo – Articolo 23 - L'Assemblea dei soci elegge l'organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale.

L'organo resta in carica per quattro anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio di esercizio o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del DLgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, laddove approvato, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali - Articolo 24 – Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associaziono.

Il Consiglio Direttivo curerà in particolare:

1) il libro degli associati o aderenti;

- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo e la conservazione del libro dell'organo di controllo, qualora eletto.

Salvo diversa disposizione normativa, i libri sociali possono essere tenuti con libertà di forma, ossia nella modalità ritenuta più funzionale dal Consiglio Direttivo anche in ragione delle dimensioni dell'associazione e dagli strumenti gestionali adottati.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando richiesta ad uno dei componenti il Consiglio Direttivo. L'accesso a tali documenti può trovare come unica limitazione il rispetto di vincoli di legge, quali, a titolo esempiificativo, quelli previsti dalla normativa a tutela della riservatezza delle persone.

TITOLO VII - Scioglimento

'Articolo 25 — Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea nel rispetto dei quorum di cui all'articolo 18.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i boni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti del Lerzo settore per fini sportivi sentito l'organismo preposto ai controlli.

Norma finale - Articolo 26 - Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti degli Organismi sportivi riconosciuti dal CONI a cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.



Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

Rolle Rolled Solower Lileton Latonin's Bootoned.

